



**Regolamento per il rilascio della
Certificazione del Controllo della
Produzione di Fabbrica di Materiali in
accordo all'Allegato I Par. 4.3 della
Direttiva 2014/68/UE PED**

In vigore dal 2 Dicembre 2024

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12
16128 Genova - Italia

tel +39 010 53851
fax +39 010 5351000
web site : www.rina.org

Regolamenti tecnici

INDICE

CAPITOLO 1.	GENERALITA'	Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPITOLO 2.	LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPITOLO 3.	RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE	Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPITOLO 4.	PERIODO DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPITOLO 5.	PROLUNGAMENTO DELLA VALIDITÀ.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPITOLO 6.	SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPITOLO 7.	ELENCO DELLE CERTIFICAZIONI EMESSE	Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPITOLO 8.	VOLTURA DEL CERTIFICATO	Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPITOLO 9.	RICORSI E RECLAMI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPITOLO 10.	RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE	Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPITOLO 11.	CONDIZIONI CONTRATTUALI	Errore. Il segnalibro non è definito.

CAPITOLO 1. GENERALITA'

1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento stabilisce le procedure applicate da RINA Services (di seguito RINA) per il rilascio della certificazione del controllo di produzione di fabbrica, di materiali in accordo alla Direttiva 2014/68/UE PED (nel prosieguo indicata brevemente 'Direttiva PED' o 'Direttiva') - Allegato 1, Par. 4.3 e ai restanti Requisiti Essenziali di Sicurezza dell'Allegato 1 della Direttiva eventualmente applicabili.

La certificazione oggetto del presente Regolamento è di natura volontaria e si applica esclusivamente ai produttori di materiali come definiti nella Linea Guida PED F/19, ovvero produttori di:

- lamiere
- forgiati (incluse flange forgiate)
- fusioni
- tubi senza saldatura
- tubi saldati con processo completamente automatizzato
- raccordi

Sono pertanto esclusi dalla certificazione oggetto del presente regolamento i rivenditori di materiale.

I produttori di componenti (fondi, tubi saldati con processo NON automatizzato, passi d'uomo etc.) non rientrano nei requisiti del p.to 4.3 Allegato 1 Direttiva PED e pertanto non possono essere oggetto della presente approvazione.

Oltre alle procedure di rilascio della certificazione il presente documento descrive le modalità di richiesta, ottenimento, mantenimento ed utilizzazione, eventuale sospensione e revoca, nonché la durata di tale certificazione.

Requisito necessario per accedere alla certificazione è il possesso di un Certificato del sistema di qualità secondo le norme ISO 9001 in corso di validità, con esplicito riferimento ai materiali oggetto di certificazione emesso da Ente stabilito nella comunità Europea ed accreditato nel settore EA 17.

Un produttore può richiedere la certificazione del controllo di produzione di fabbrica anche relativamente a più prodotti purchè per ognuno di essi sia adottato un sistema di controllo della produzione di fabbrica conforme ai contenuti del par. 4.3 ed ai restanti Requisiti Essenziali di Sicurezza dell'Allegato 1 della Direttiva 2014/68/UE PED eventualmente applicabili.

1.2

L'accesso alla certificazione è aperto a tutte le Organizzazioni e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo. Per l'attività certificativa RINA applicherà le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione.

1.3

La certificazione rilasciata da RINA è riferita ai materiali indicati nel certificato prodotti dall'Organizzazione richiedente, dove per Organizzazione si intende una società, impresa, ditta, ente o associazione, giuridicamente riconosciuta o meno, pubblica o privata, che possiede proprie funzioni ed una sua amministrazione oppure persona fisica. Per Organizzazioni con più unità operative, una singola unità operativa può essere definita come Organizzazione.

1.4

Le informazioni acquisite nel corso dell'attività certificativa vengono considerate e trattate come riservate.

1.5

La terminologia usata nel presente Regolamento è quella riportata nella Direttiva PED.

1.6 Definizioni

Controllo di Produzione di Fabbrica (Factory Production Control di seguito "FPC"): si intende il controllo interno permanente di produzione esercitato dal produttore.

Produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità Europea e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il

proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti commercializzati.

CAPITOLO 2. REQUISITI GENERALI PER LA CERTIFICAZIONE DEL FPC

Il Produttore deve predisporre ed attivare, per il prodotto oggetto dell'attività di certificazione, un FPC in grado di soddisfare e garantire nel tempo il mantenimento dei requisiti delle disposizioni normative di riferimento.

Inoltre, l'FPC si intende conforme e completamente operativo quando:

- siano stati definiti gli obiettivi ed i processi atti ad ottenere risultati conformi ai requisiti specifici per ogni prodotto, anche in riferimento all'origine e alla destinazione d'uso;
- siano stati effettuati e registrati monitoraggi, misure/prove dei processi e dei prodotti in grado di garantire la conformità alle caratteristiche essenziali/requisiti del prodotto dichiarati;
- sia completamente attuato e sia possibile dimostrarne l'efficacia;
- siano disponibili le registrazioni delle verifiche/prove/controlli effettuati sul prodotto durante le fasi del processo produttivo (anche se affidati a terzi);
- siano specificate integrazioni o giustificate eventuali esclusioni nell'ambito di applicazione (rispetto a quanto contenuto nelle norme di riferimento), illustrando le ragioni per le quali eventuali esclusioni non influenzano la qualità del prodotto.

CAPITOLO 3. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

3.1 - QUESTIONARIO INFORMATIVO

Il Produttore che desidera ottenere la certificazione del controllo della produzione di fabbrica deve fornire a RINA i dati essenziali per i prodotti oggetto di certificazione, inviando l'apposito modulo "Questionario Informativo" compilato in tutte le sue parti, sulla base dei quali viene formulata da RINA un'offerta economica.

In particolare, sono richieste le seguenti informazioni:

- dati del produttore;
- tipologia del/dei prodotto/i (descrizione, nome commerciale, etc.);
- destinazione d'uso/impiego;
- numero di siti di produzione e le relative attività in essi svolte;
- certificazione in corso di validità relativa al proprio sistema di gestione per la qualità ISO 9001.

Sulla base di tali informazioni, RINA formula specifica offerta economica.

3.2 - RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE

Il Produttore richiedente (nel seguito definito anche "Organizzazione"), in caso di accettazione dell'offerta economica inviata da RINA, formalizza la richiesta di certificazione inviando a RINA l'apposito modulo.

Al ricevimento della richiesta di certificazione, RINA invia all'Organizzazione, per iscritto, la conferma di accettazione della richiesta stessa e comunica il nominativo della persona di riferimento della pratica di certificazione.

L'Organizzazione può fare obiezione sulla nomina di tale tecnico, giustificandone i motivi.

La richiesta dell'Organizzazione, nella quale è espressamente richiamato il presente Regolamento, e la relativa accettazione da parte RINA formalizzano contrattualmente il

rapporto tra RINA e l'Organizzazione e l'applicabilità del presente Regolamento.

Il contratto stipulato tra RINA e l'Organizzazione comprende:

- la visita di certificazione e l'eventuale rilascio della certificazione;
- le successive attività di sorveglianza periodica di cui al Capitolo 4;
- eventuali servizi aggiuntivi specificati nell'offerta.

Il contratto può essere variato, previo accordo tra le parti, qualora si modificassero significativamente nel tempo le condizioni sulla base delle quali è stata redatta l'offerta iniziale da parte di RINA.

3.3 - DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA DAL PRODUTTORE

Unitamente alla richiesta di certificazione, o successivamente alla stessa, l'Organizzazione deve inviare a RINA (in copia controllata):

- (a) Certificato del sistema di qualità secondo le norme ISO 9001 in corso di validità emesso da Organismo con sede legale nella comunità europea ed accreditato nel settore EA 17;
- (b) descrizione dettagliata del/i materiale/i oggetto dell'attività di certificazione.

In particolare, devono essere fornite indicazioni in merito a:

- eventuali requisiti delle norme di riferimento che, adeguatamente motivati, si ritiene non siano applicabili o che necessitino di interpretazione od adattamento;
- eventuali processi affidati all'esterno (necessari alla realizzazione di un determinato prodotto, determinanti ai fini della capacità del prodotto stesso di soddisfare i requisiti applicabili).

RINA può richiedere a sua discrezione, per esame, anche altri documenti giudicati importanti ai fini della certificazione del FPC relativamente al/i prodotto/i in oggetto.

3.4 - ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione di cui in 3.3 è valutata da RINA sulla base dei requisiti contenuti nelle norme di riferimento applicabili e nel presente Regolamento.

L'esito di questo esame è comunicato all'Organizzazione; eventuali rilievi riscontrati nella documentazione devono essere risolti dall'Organizzazione stessa prima del prosieguo dell'iter certificativo.

La documentazione di cui in 3.3 è, in generale, trattenuta per uso di archivio da parte RINA.

In caso di specifici accordi con l'Organizzazione, parte della suddetta documentazione può essere verificata direttamente presso l'Organizzazione stessa.

Previo accordo con l'Organizzazione può essere effettuato un esame preliminare del FPC per verificare lo stato generale di applicazione del sistema stesso.

3.5 - VISITA DI VALUTAZIONE PRESSO IL PRODUTTORE

A buon esito dell'esame della documentazione, RINA effettua una visita di valutazione presso l'Organizzazione, comunicando previamente i nominativi del gruppo di valutazione incaricato di verificare la corretta applicazione di tutte le procedure del controllo della produzione di fabbrica.

L'Organizzazione può fare obiezione sulla nomina di tali tecnici, giustificandone i motivi.

La visita consiste in:

- una riunione iniziale con l'Organizzazione per concordare le modalità della visita stessa;
- un'ispezione degli uffici e del/i sito/i produttivo/i, nonché del/i laboratorio/i (se interno/i), per verificare che i processi di fabbricazione e le tecnologie utilizzate siano conformi ai requisiti delle norme relative ai materiali prodotti
- una riunione finale per illustrare l'esito della visita.

Durante la visita, l'Organizzazione deve dimostrare che il sistema di FPC è pienamente operante da almeno tre mesi e di attuare in modo effettivo tale sistema e le relative procedure documentate.

A tale scopo, anche durante le verifiche di sorveglianza (di seguito specificate), deve essere garantito ai tecnici RINA il libero accesso ai luoghi di produzione, al personale ed alla documentazione e l'assistenza necessaria da parte del personale responsabile incaricato della verifica.

3.6 - RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA

Al termine della visita di valutazione è consegnato all'Organizzazione un rapporto di verifica ispettiva, sul quale sono riportate le eventuali non conformità, osservazioni e raccomandazioni riscontrate.

L'Organizzazione può annotare sue eventuali riserve od osservazioni, in merito ai rilievi espressi dai tecnici RINA, su un apposito spazio del rapporto di verifica ispettiva.

Il contenuto di tale rapporto è successivamente confermato da RINA tramite una comunicazione scritta.

In assenza di comunicazione scritta da parte RINA, il rapporto si ritiene confermato dopo tre giorni lavorativi dalla sua consegna all'Organizzazione.

L'Organizzazione, dopo aver analizzato le cause delle eventuali non conformità e osservazioni (le cui tipologie sono definite al paragrafo 3.7) segnalate sul rapporto di cui sopra, deve proporre a RINA, entro la data indicata sul rapporto stesso, le necessarie azioni correttive ed i tempi previsti per la loro attuazione.

L'accettazione di tali proposte e dei tempi previsti per l'attuazione è comunicata per iscritto da RINA all'Organizzazione.

In presenza di rilievi di tipo A (vedi paragrafo successivo) il processo di certificazione è sospeso; nel caso di altri rilievi, la cui numerosità, a giudizio del gruppo di valutazione sia tale da pregiudicare il corretto

funzionamento del sistema, il processo di certificazione è ugualmente sospeso.

In tali casi, entro tre mesi, RINA può effettuare una verifica supplementare finalizzata ad accertare la corretta applicazione delle azioni correttive proposte; a buon esito di tale verifica il processo di certificazione riprende.

Qualora il suddetto termine sia superato, l'FPC adottato dall'Organizzazione è sottoposto a completo riesame entro un termine di sei mesi dalla data del rilievo.

Trascorso il suddetto periodo di sei mesi senza conclusione positiva della valutazione, RINA può considerare chiusa la pratica di certificazione, addebitando all'Organizzazione i tempi e le spese sostenute sino a quel momento. In tali casi l'Organizzazione che desideri proseguire con la certificazione RINA deve presentare una nuova richiesta e ripetere l'iter certificativo.

I suddetti termini temporali possono in casi particolari essere variati su richiesta motivata dell'Organizzazione, a giudizio di RINA.

3.7 - TIPOLOGIA DEI RILIEVI

I rilievi relativi all'oggetto della certificazione sono suddivisi secondo le seguenti tipologie:

(a) Rilievi di tipo A (non conformità):

- la totale assenza di considerazione di uno o più requisiti essenziali di sicurezza;
- una situazione che potrebbe provocare la consegna di un prodotto non conforme o non rispondente alle regolamentazioni vigenti;
- il mancato rispetto di uno o più requisiti del presente Regolamento;
- una situazione tale da provocare una grave deficienza del sistema di FPC o da ridurre la sua capacità ad assicurare il controllo del prodotto.

(b) Rilievi di tipo B (osservazioni):

- condizione che, a giudizio del gruppo di valutazione RINA, sulla base della propria esperienza, sia tale da non provocare una grave deficienza del sistema di FPC e non riduca la sua

capacità ad assicurare il controllo del prodotto.

(c) Rilievi di tipo c (raccomandazioni):

- suggerimenti allo scopo di migliorare il sistema, che non hanno diretta affinenza con le prescrizioni delle norme di riferimento applicabili al prodotto.

3.8 - RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

A completamento, con esito favorevole, degli accertamenti e previa convalida da parte di apposito Comitato Tecnico, è rilasciato per il controllo della produzione di fabbrica di ogni prodotto e sito produttivo, apposito Certificato, con scadenza coincidente a quella del certificato ISO 9001.

La validità del Certificato è subordinata al buon esito delle successive verifiche di sorveglianza definite nel Capitolo 4 e alla validità/mantenimento del certificato ISO 9001 e ai termini contrattuali.

La periodicità e l'estensione delle successive verifiche sono stabilite da RINA caso per caso mediante un piano delle verifiche periodiche che è inviato all'Organizzazione unitamente al Certificato.

CAPITOLO 4. - MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

4.1 - CONDIZIONI GENERALI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione deve mantenere la conformità del proprio controllo della produzione di fabbrica alle norme di riferimento applicabili.

L'Organizzazione si impegna a comunicare a RINA ogni eventuale cambiamento significativo tale da influenzare i requisiti che hanno determinato la certificazione del FPC.

L'Organizzazione deve tenere registrazioni degli eventuali reclami relativi al prodotto oggetto dell'attività di certificazione e delle relative azioni correttive intraprese e deve mantenerle a disposizione di RINA.

RINA si riserva di effettuare verifiche ispettive supplementari presso l'Organizzazione nel caso gli pervengano reclami o segnalazioni, ritenuti particolarmente significativi, relativi alla non rispondenza del FPC adottato ai requisiti delle norme di riferimento ed al presente Regolamento.

In caso di rifiuto, senza valide motivazioni, da parte dell'Organizzazione, RINA può avviare l'iter di sospensione della certificazione.

Nel caso in cui i reclami e le segnalazioni siano ritenuti giustificati da RINA, il costo dell'effettuazione della verifica ispettiva supplementare è a carico dell'Organizzazione.

4.2 - MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

Le visite di sorveglianza, salvo diversamente indicato dalle norme di riferimento, si svolgono con periodicità almeno annuale e devono essere effettuate entro la data stabilita sul piano delle verifiche periodiche comunicato all'Organizzazione. Tale piano può essere modificato da RINA sulla base dei risultati di ogni visita.

Nel caso di Organizzazioni in possesso di un Certificato del sistema di qualità secondo le norme ISO 9001 in corso di validità emesso da RINA, le verifiche di sorveglianza potranno essere effettuate in concomitanza con le verifiche ISO 9001.

Eventuali scostamenti rispetto al suddetto piano delle verifiche, dovuti a giustificati motivi, devono essere concordati previamente con RINA.

Le date di esecuzione delle visite di sorveglianza sono concordate con l'Organizzazione con adeguato anticipo e confermate tramite una comunicazione scritta riportante i nominativi del gruppo di valutazione RINA. L'Organizzazione può fare obiezione sulla nomina di tali tecnici, giustificandone i motivi.

Per le modalità di comunicazione dell'esito della verifica si rimanda al precedente punto 3.6.

La validità del Certificato è confermata a seguito dell'esito positivo delle verifiche di sorveglianza.

In presenza di non conformità o di altri rilievi, la cui numerosità a giudizio del gruppo di valutazione sia tale da pregiudicare il corretto funzionamento del FPC, l'Organizzazione è sottoposta ad una verifica supplementare entro i tempi stabiliti da RINA, in relazione alla tipologia delle non conformità stesse e, comunque, non oltre tre mesi dal termine della visita di sorveglianza.

Nel caso le non conformità non siano risolte entro i tempi stabiliti o qualora le non conformità rilevate siano tali da non assicurare la rispondenza del prodotto fornito alle norme applicabili, RINA può sospendere la certificazione sino a che le non conformità stesse non siano state corrette (vedi paragrafo 6.1).

Tutte le spese relative ad eventuali verifiche aggiuntive come sopra descritto sono da considerarsi a carico dell'Organizzazione.

CAPITOLO 5 - MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE

5.1 - MODIFICHE APPORTATE DALL'ORGANIZZAZIONE

Durante il periodo di validità della certificazione, l'Organizzazione deve tempestivamente comunicare a RINA ogni cambiamento significativo concernente il sistema di controllo della produzione di fabbrica certificato.

In relazione al tipo di modifiche proposte, RINA comunica all'Organizzazione le proprie valutazioni entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica delle modifiche proposte e si riserva di effettuare una verifica supplementare per valutare l'influenza delle varianti sul sistema di controllo della produzione di fabbrica.

Quando le modifiche proposte dall'Organizzazione comportano un ampliamento dell'attività di verifica, RINA può chiedere all'Organizzazione stessa di rivedere le condizioni contrattuali per le future attività ispettive. In caso di rifiuto da parte

dell'Organizzazione, RINA può recedere dal contratto con trenta giorni di preavviso.

In caso di cambio di ragione sociale, l'Organizzazione deve comunicare a RINA le modifiche intervenute, inviando la seguente documentazione:

- copia del nuovo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, o documento equivalente,
- copia dell'atto notarile attestante la variazione.

RINA, effettuati gli accertamenti del caso, rilascia un nuovo Certificato, che annulla e sostituisce il precedente.

5.2 - MODIFICHE ALLE SPECIFICHE TECNICHE ED AL REGOLAMENTO

Ogni modifica apportata da RINA alle proprie disposizioni per l'ottenimento ed il mantenimento della certificazione, per esempio a seguito dell'emanazione di nuove disposizioni normative, è notificata a tutte le Organizzazioni certificate da RINA, le quali devono adeguarsi alle nuove disposizioni.

RINA nel rendere note alle suddette Organizzazioni le modifiche apportate alle proprie disposizioni provvede a:

- prendere in considerazione eventuali loro commenti a riguardo;
- specificare e notificare alle Organizzazioni stesse la data di entrata in vigore delle modifiche, i termini del transitorio e gli eventuali adeguamenti richiesti;
- verificare, ove necessario, la conformità e l'adeguatezza dei provvedimenti adottati dalle Organizzazioni per conformarsi alle nuove prescrizioni, anche tramite valutazioni supplementari a spese delle stesse.

E' cura dell'Organizzazione tenere aggiornata la documentazione inviata da RINA, eliminando i documenti superati.

Il mancato adeguamento dell'Organizzazione alle nuove prescrizioni nei tempi concordati può condurre all'applicazione dei

provvedimenti di sospensione o revoca della certificazione.

L'Organizzazione che non accetti le nuove prescrizioni rinuncia alla certificazione secondo quanto indicato nel capitolo 7.

CAPITOLO 6 – SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

6.1 - SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

La validità della certificazione emessa può essere sospesa nei seguenti casi:

- se sono riscontrate nel controllo della produzione di fabbrica delle non conformità non risolte entro i tempi stabiliti da RINA;
- se l'Organizzazione non ha rispettato i termini fissati per la comunicazione delle azioni correttive, a seguito di non conformità segnalate sul rapporto di verifica ispettiva;
- se l'Organizzazione ha apportato al sistema di controllo della produzione di fabbrica modifiche che non siano state accettate da RINA;
- in presenza di importanti ristrutturazioni aziendali, che non siano state comunicate a RINA;
- per rifiuto od ostacolo alle visite di sorveglianza;
- per morosità nei pagamenti dei servizi RINA;
- riscontro di eventuali giustificati e gravi reclami pervenuti a RINA;
- per l'evidenza che il sistema di controllo della produzione di fabbrica non assicura il rispetto delle leggi e regolamenti cogenti applicabili alle caratteristiche del prodotto fornito;
- in ogni altra circostanza che RINA, a suo giudizio, ritenga abbia un'influenza negativa sul controllo della produzione di fabbrica.

L'Organizzazione può inoltre richiedere a RINA, giustificandone i motivi, la sospensione della certificazione per un periodo in generale non superiore a sei mesi.

La sospensione è notificata per iscritto con lettera raccomandata all'Organizzazione, precisando le condizioni per il ripristino della certificazione ed il termine entro il quale devono essere attuate.

La sospensione della validità della certificazione può essere resa pubblicamente nota da RINA.

Durante la sospensione, l'Organizzazione non può far uso della certificazione RINA (numero del Certificato, identificativo di RINA, etc.).

6.2 - RIPRISTINO

Il ripristino della certificazione è subordinato all'accertamento dell'eliminazione delle carenze che avevano causato la sospensione stessa mediante un'approfondita visita che verifichi la rispondenza del sistema di controllo della produzione di fabbrica a tutti i requisiti delle norme di riferimento

Esso è notificato per iscritto con lettera raccomandata all'Organizzazione e reso pubblicamente noto da RINA se la notizia della sospensione era a suo tempo stata resa pubblica.

6.3 - REVOCA

Il mancato soddisfacimento entro il termine prescritto delle condizioni di cui in 6.2, causa la revoca della certificazione.

La revoca del Certificato può essere decisa anche nei seguenti casi:

- quando si verificano circostanze, quali quelle citate in 6.1 per la sospensione, che siano giudicate particolarmente gravi;
- su formale richiesta dell'Organizzazione, incluso il caso in cui l'Organizzazione stessa non voglia o non possa adeguarsi alle nuove disposizioni impartite da RINA (Vedi Cap. 6);
- se l'Organizzazione sospende la fornitura del prodotto oggetto del sistema di controllo della produzione di fabbrica certificato per un periodo in generale superiore a sei mesi;
- per morosità persistente nei pagamenti dei servizi RINA;

- qualora l'Organizzazione non accetti le nuove condizioni economiche stabilite da RINA per l'eventuale modifica del contratto;
- per ogni altro serio motivo, a giudizio di RINA.

L'avvenuta revoca della certificazione è notificata per iscritto con lettera raccomandata all'Organizzazione. La revoca è resa pubblicamente nota da RINA.

L'Organizzazione cui sia revocata la certificazione deve restituire a RINA il relativo Certificato e non può far uso della certificazione RINA (numero del Certificato, identificativo di RINA, etc.).

L'Organizzazione che dopo la revoca intenda nuovamente accedere alla certificazione, deve presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter.

CAPITOLO 7 - RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

7.1 - RINUNCIA DEL PRODUTTORE

L'Organizzazione può presentare a RINA richiesta di rinuncia alla certificazione per alcuni o tutti i prodotti, per i quali aveva ottenuto la certificazione, a causa ad esempio della cessazione della loro produzione.

In tal caso l'Organizzazione provvede alla restituzione del relativo Certificato.

Alla ricezione della richiesta di rinuncia, RINA prescrive all'Organizzazione, se del caso, anche eventuali azioni che la stessa deve intraprendere per i prodotti già fabbricati.

L'Organizzazione, dalla data di richiesta della rinuncia, non può far uso della certificazione RINA (numero del Certificato, identificativo di RINA, etc.).

CAPITOLO 8 - PUBBLICAZIONE DA PARTE RINA

8.1 - PREDISPOSIZIONE E TENUTA ELENCHI

RINA emette e tiene aggiornato l'elenco delle Organizzazioni che hanno ottenuto la

certificazione del controllo della produzione di fabbrica.

Informazioni sulla validità del Certificato sono riportate nel suddetto elenco.

Tale elenco, di norma, contiene:

- nome ed indirizzo dell'Organizzazione o di suo rappresentante autorizzato designato nell'Unione Europea e luogo di produzione;
- descrizione del prodotto (tipo, identificazione, impiego, etc.);
- norme a cui il prodotto è conforme;
- numero identificativo e stato del Certificato (valido, rinunciato, sospeso, revocato);
- data di prima certificazione.
- Data di scadenza del certificato

CAPITOLO 9 - PUBBLICITA'

9.1 - PUBBLICITÀ DELLA CERTIFICAZIONE.

L'Organizzazione può rendere noto nei modi ritenuti più opportuni l'ottenimento della certificazione da parte RINA.

L'Organizzazione deve comunque chiaramente indicare le eventuali limitazioni e condizioni poste da RINA all'atto del rilascio della suddetta certificazione.

L'Organizzazione può riprodurre integralmente il Certificato, ingrandendolo o riducendolo, purché esso rimanga leggibile e non sia in nessun modo alterato.

CAPITOLO 10 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per le condizioni contrattuali trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento RINA "Condizioni generali di contratto per le attività di valutazione della conformità", nella edizione in vigore



Pubblicazione: RC/C. 38
Edizione Italiana

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12
16128 Genova - Italia

tel +39 010 53851
fax +39 010 5351000
web site : www.rina.org
